CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA-LANGHE-ROERO

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 9 del 13/07/2023

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, l'assistenza domiciliare, in quanto prestazione essenziale del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali (art. 18 della L.R. n. 1/2004).

Il Servizio di Assistenza Domiciliare S.A.D. è finalizzato a singoli o nuclei familiari che evidenzino condizioni di disagio e di parziale o totale non autosufficienza, per favorire il più possibile l'autonomia dell'utente ed evitare ricoveri impropri nell'ambito di un più complessivo progetto/contratto di aiuto concordato con i richiedenti.

Gli interventi sono finalizzati a:

1. favorire l'autonomia dell'individuo nel contesto familiare e sociale;
2. favorire il più possibile la permanenza della persona e del nucleo familiare in difficoltà al proprio domicilio e nel proprio ambiente di vita;
3. sensibilizzare le realtà locali e promuovere l'attivazione delle risorse del territorio in funzione del sostegno alle persone in difficoltà e Servizi di rete che favoriscano l'integrazione sociale e la reciproca solidarietà tra le persone;
4. evitare i ricoveri e le ospedalizzazioni non necessarie.

Articolo 1 Destinatari del Servizio

Possono essere destinatari del servizio S.A.D.:

- i cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti e con residenza anagrafica nei Comuni del Consorzio, che versino in stato di bisogno e che, pertanto, siano in difficoltà a provvedere autonomamente a se stessi o al proprio nucleo familiare. I cittadini stranieri non appartenenti a un Paese dell'Unione Europea devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura o aver depositato istanza per il rinnovo dello stesso[1];
- i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nei Comuni del Consorzio, anche non residenti, che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria;
- i cittadini stranieri, anche non residenti, che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi della normativa vigente: minori, donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio a cui devono provvedere, persone inserite nei programmi di protezione sociale, accolte in Italia per motivi umanitari, richiedenti asilo. Sono esclusi i richiedenti o titolari di protezione internazionale presenti

[1] Sono, invece, esclusi dagli interventi di assistenza domiciliare disciplinati dal presente Regolamento i cittadini stranieri con permessi di soggiorno concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, in quanto tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

sul territorio del Consorzio e inseriti nella rete dei Centri di Assistenza Straordinari (CAS) o nei programmi SIPROIMI, salvo specifici protocolli stipulati con gli Enti competenti in materia;

- i cittadini residenti in altro Comune, temporaneamente domiciliati in un Comune del Consorzio, a condizione che gli oneri relativi gravino sul Comune di residenza/ente gestore, previo accordo scritto;
- i cittadini italiani, cosiddetti senza fissa dimora, che non risultino iscritti presso alcuna anagrafe comunale e che si trovino in situazione di particolare gravità, purché lo stato di bisogno sia insorto quando dimoravano sul territorio del Consorzio.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n. 1/04, si ritengono prioritarie le seguenti categorie d'utenza:

1. Persone dichiarate non autosufficienti dalle competenti commissioni sanitarie
2. Anziani o disabili
3. Minori segnalati dall'Autorità Giudiziaria o in situazione di grave pregiudizio, giudicati tali a seguito di valutazione del Servizio Socio-Assistenziale
4. Persone in carico a servizi specialistici con progetto condiviso.

Per quanto riguarda le persone con problemi psichiatrici, con problemi legati all'abuso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, con problemi di non autosufficienza o di malattie croniche ed invalidanti o degenerative, l'erogazione del SAD è subordinata alla valutazione delle competenti commissioni UMVD e UVG e alla presa in carico integrata con l'ASL CN2.

Articolo 2 Caratteristiche del servizio e attività

L'Assistenza Domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, erogate sia da Operatori Socio-Sanitari (O.S.S.), sia da Operatori non professionalizzati, nei limiti previsti per ciascuna figura.

Le prestazioni potranno essere:

a) individuali dirette: erogate al domicilio del beneficiario ovvero in spazi dedicati, preventivamente concordati ed individuati d'intesa con il Consorzio.
b) di gruppo dirette: erogate a favore di un gruppo di beneficiari in spazi dedicati, preventivamente concordati ed individuati d'intesa con il Consorzio (la composizione dei gruppi è definita in accordo con gli operatori di riferimento territoriale del Consorzio);
c) di coordinamento con altri operatori: comprende attività di colloquio, supporto ed esame del caso; si tratta del lavoro di condivisione, attuazione e verifica dei progetti con gli operatori di riferimento del caso.

La figura professionale dell'Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.) può occuparsi di:

a) Attività di assistenza diretta alla persona, consistente in: igiene personale; vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti; aiuto nei movimenti (anche degli allettati); collaborazione nei programmi riabilitativi concordati in sede di U.V.G./U.M.V.D. per l'attuazione di interventi A.D.I., etc.;
b) Attività per la tutela igienico-sanitaria della persona, consistente in sostituzione e appoggio dei

familiari e su indicazioni del personale preposto e/o medico: aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso; aiuto nella preparazione alle prestazioni sanitarie; effettuare piccole medicazioni o cambio delle stesse; osservare, riconoscere e riferire alcuni dei più comuni sintomi di allarme che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, etc.); attuare interventi di primo soccorso; acquisto e controllo nell'assunzione dei farmaci secondo la prescrizione medica; controllo e assistenza nell'assunzione di diete; aiuto nelle attività di animazione e che favoriscono la socializzazione, il recupero e il mantenimento di capacità cognitive e manuali; collaborazione e educazione al movimento per favorire movimenti di mobilizzazione semplice su singoli o gruppi; utilizzo di specifici protocolli per mantenere la sicurezza dell'utente, riducendo al massimo il rischio;

c) Attività di assistenza per il governo, l'igiene dell'alloggio e la conduzione del ménage del nucleo familiare in contesti multiproblematici e complessi: pulizia dell'alloggio e degli arredi; spesa e commissioni diverse; cambio della biancheria da letto e personale; bucato, stiro e cucito presso il domicilio dell'utente; preparazione dei pasti e/o aiuto nel confezionamento degli stessi; confezionamento e consegna dei pasti caldi a domicilio; accompagnamento dell'utente per disbrigo pratiche presso enti; accompagnamento dell'utente per piccole commissioni; interventi rivolti a favorire la partecipazione dell'utente alle iniziative ed ai luoghi di vita associativa e ricreativa; trasporto di utenti;
d) Attività di assistenza speciale: assistenza in occasione di ricoveri ospedalieri, relativamente a prestazioni non fornite dal personale ospedaliero, quali: collegamento con l'abitazione del degente, informazione circa il decorso delle malattie e sulle cure da effettuare a domicilio dopo la dimissione dall'ospedale, vigilanza personale e/o telefonica dell'utente dopo la guarigione medica, somministrazione di farmaci all'utente su prescrizione medica rilasciata allo stesso per iscritto (contenente l'indicazione dei farmaci da somministrare e le quantità prescritte) previo consenso scritto dei familiari e/o dell'assistito medesimo; coinvolgimento e formazione dei familiari, parenti e vicinato per favorire l'acquisizione di migliori capacità nell'intervento assistenziale, anche in collaborazione con associazioni di volontariato o singoli volontari;
e) ogni altra prestazione che rientri nelle competenze dell'Operatore Socio Sanitario, anche non espressamente citata nel presente documento.

L'operatore non professionalizzato può occuparsi di:

a) attività di assistenza per la gestione, la pulizia dell'abitazione e la conduzione del ménage familiare; b) pulizia dell'alloggio e degli arredi;

c) spesa e commissioni diverse;

d) cambio della biancheria da letto e personale;

e) bucato, stiro e cucito presso il domicilio dell'utente;

f) preparazione dei pasti e/o aiuto nel confezionamento degli stessi;

g) confezionamento e consegna dei pasti caldi a domicilio;

h) accompagnamento dell'utente per disbrigo pratiche presso Enti;

i) accompagnamento dell'utente per piccole commissioni;

j) interventi rivolti a favorire la partecipazione dell'utente alle iniziative ed ai luoghi di vita associativa ericreativa;

k) trasporto di utenti.

Gli interventi possono essere effettuati dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00, tenendo conto delle esigenze dei singoli utenti, salve specifiche richieste in casi eccezionali.

Il servizio può essere erogato direttamente dall'Ente o mediante forme di esternalizzazione.

Articolo 3 Modalità di accesso e istruttoria

Per accedere alle prestazioni di cui al presente Regolamento, le persone interessate, i familiari o altri soggetti segnalanti devono presentare domanda all'Assistente Sociale territorialmente competente, allegando l'ISEE e/o altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione della richiesta stessa[2].

Gli operatori delle suddette sedi provvederanno a:

- valutare la documentazione presentata e, eventualmente, a richiedere integrazioni o chiarimenti;
- effettuare colloqui e visite domiciliari;
- valutare le condizioni economiche, abitative, familiari e assistenziali dell'utente con l'ausilio della scheda sociale prevista per le Commissioni multidisciplinari UVG e UMVD, anche per i casi sociali[3];
- istruire la pratica per l'attivazione del servizio;
- stipulare un contratto di intervento con il richiedente nel quale verranno specificate la frequenza e le modalità di erogazione del servizio;
- elaborare un progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.) contenente obiettivi da verificare periodicamente tra gli operatori interessati e con il richiedente; effettuare verifiche periodiche delle singole situazioni.

Gli strumenti di verifica sono: visite domiciliari, colloqui con familiari, parenti, medico di base o altre figure sanitarie di riferimento, discussione caso in équipe, revisione annuale della documentazione economica (l'ISEE in corso di validità, a regime, deve essere presentato entro 90 gg. dalla scadenza di quello precedente).

Articolo 4 Autorizzazione e tempistiche

La domanda è sottoposta all'autorizzazione del Responsabile competente o altra persona a ciò incaricata dal Responsabile stesso, che verifica la sussistenza dei criteri generali e la disponibilità delle risorse dell'Ente.

[2] Allegato 1: modulo di domanda.

[3] La valutazione economica sarà effettuata in base alle fasce di ISEE previste dalla D.G.R. 5 giugno 2023, n. 10-6984 (allegato A, punto 2.3) e/o modificazioni successive.

Nel caso in cui le ore di servizio di assistenza domiciliare non siano immediatamente attivabili per insufficienza di risorse disponibili, la richiesta può essere accolta, ma il progetto viene inserito in lista di attesa.

L'eventuale lista d'attesa è redatta in base ai punteggi delle Commissioni UMVD e UVG per gli interventi socio-sanitari e in base alla valutazione professionale degli operatori dell'Ente di cui al precedente articolo.

Articolo 5 Motivi di esclusione o di cessazione del servizio

L'erogazione delle prestazioni erogate dal S.A.D. può essere sospesa o interrotta in caso di:

- Dimissione volontaria da parte dell'utente;
- Inserimento definitivo in Presidio;
- Valutazione del Servizio del venire meno dei requisiti per i quali è stato avviato il servizio stesso; Dimissione per raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.); Decesso.

Nella valutazione dello stato di bisogno del richiedente, il Servizio competente non attiverà gli interventi qualora siano presenti parenti in grado di fornire personalmente l'aiuto richiesto o nel caso di rifiuto della proposta formulata.

Il Servizio potrà modificare l'erogazione in funzione della domanda da soddisfare e delle risorse a propria disposizione, modificando il progetto assistenziale individualizzato (P.A.I.).

Articolo 6 Impegni da parte degli utenti

Gli utenti del Servizio:

- devono rispettare il progetto di intervento concordato e non richiedere prestazioni e orari diversi all'operatore;
- sono tenuti ad un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dell'operatore;
- devono fornire all'operatore il materiale necessario allo svolgimento delle attività progettuali concordate;
- qualora l'operatore presti servizio presso un nucleo familiare dovrà svolgere esclusivamente mansioni in riferimento alla persona destinataria del servizio;
- per qualsiasi osservazione, proposta e richiesta di cambiamenti del piano di lavoro, devono rivolgersi all'Assistente Sociale del servizio territoriale di riferimento.

Articolo 7
Comportamento del personale

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio deve:

a. tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza;
b. agire con diligenza professionale;
c. mantenere in ogni occasione un contegno riguardoso e corretto;
d. osservare il divieto di accettare da chiunque compensi, in qualsiasi forma e natura, in relazione alle prestazioni effettuate nello svolgimento del servizio;
e. collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

Il personale deve garantire riservatezza assoluta riguardo a tutto ciò di cui viene a conoscenza nei rapporti con gli utenti, evitando di fornire qualsiasi informazione a soggetti che non abbiano titolo a riceverle e, altresì, il corretto trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Articolo 8 Reclami

Le istanze di reclamo devono essere presentate per iscritto presso gli Uffici del Servizio SocioAssistenziale e devono contenere tutti gli elementi necessari relativi all'interessato e alla pratica o procedimento amministrativo che lo riguardano; le segnalazioni anonime non verranno prese in considerazione.

Articolo 9 Norme transitorie di attuazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) nuovi e/o soggetti a revisione da parte del servizio sociale e/o delle Unità di Valutazione Multidisciplinari competenti.

Per tutti i Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.) di persone già in carico alla data di approvazione del presente Regolamento, si prevede l'applicazione dei criteri di cui al presente Regolamento entro tre mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Articolo 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi e diventerà esecutivo ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione.